(N. 2073) Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO, MILILLO e GRIECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1951

Proroga del termine per la pubblicazione dei piani di esproprio di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1950, n. 333.

Onorevoli Senatori. — La legge 21 ottobre 1950, con la quale si estendono ad altri territori le norme della legge 12 maggio stesso anno n. 230, mentre ha stabilito il termine del trenta giugno 1951 per la determinazione dei comprensori di applicazione della legge stessa, non ha previsto il termine per la pubblicazione dei piani di esproprio, che è stato successivamente fissato al 31 dicembre 1951, con la legge 18 maggio 1951, n. 333 (Norme interpretative ed integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica la trasformazione e la assegnazione della terra ai contadini).

Sta di fatto che nessuno degli enti per la

applicazione della legge 21 ottobre 1950 ha finora completata la pubblicazione dei piani di esproprio e che la Sezione speciale dell'opera per la valorizzazione della Sila e quella per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa non la hanno nemmeno iniziata. D'altro canto è possimo il 31 dicembre termine massimo fissato dalla legge.

È pertanto opportuno, anche se i termini fissati nella Legge Sila, in quella stralcio e in quella 18 maggio 1951 non sono perentori, prorogare di tre mesi il termine di cui alla prima parte dell'articolo primo di detta legge.

All'uopo si presenta il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per la pubblicazione dei piani di esproprio, previsto nella prima parte dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1950, n. 333, è prorogato al 31 marzo 1952.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.